

# Settore Polizia Locale e Tributi

Vallo della Lucania li. 02 settembre 2015

### **ORDINANZA N. 32 - 2015**

Disposizioni in materia di rilascio del permesso per accedere alla zona a traffico limitato di piazza Vittorio Emanuele II°

Il presente atto è adottato per competenza funzionale e per materia, ai sensi degli articoli 107 e 109, secondo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ai sensi del provvedimento di nomina di Responsabile del Servizio adottato dal Sindaco in data 01.08.2011. con n. 10501.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'Ordinanza nr. 29 del 07 agosto 2015, con cui dava esecuzione alla deliberazione nr. 86 adottata dalla Giunta Comunale il 15 luglio 2015, recante "indirizzi per una transitoria sistemazione della viabilità e della sosta nel rinnovato centro storico di Vallo della Lucania"

CONSIDERATO che, per effetto delle limitazioni imposte al transito veicolare, si rende necessario disciplinare le modalità per ottenere il permesso che consente l'accesso, il transito e la fermata all'interno della zona a traffico limitato di piazza Vittorio Emanuele II°

VISTI l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm VISTO l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); NELLE MORE dell'adozione dei provvedimenti che adotterà in via definitiva la Giunta Comunale;

## **ORDINA**

- L'accesso, il transito e la fermata all'interno della Zona a Traffico Limitato di piazza Vittorio Emanuele II° sono disciplinati come segue:
  - 1. I varchi di accesso e le direzioni di marcia all'interno della ZTL sono disciplinati dall'ordinanza nr. 29 del 07 agosto 2015
  - 2. L'accesso, il transito e la fermata all'interno della ZTL sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione (permesso permanente o del permesso temporaneo) e devono essere subordinati agli scopi per cui il permesso è rilasciato. All'interno della ZTL, pertanto, non è consentito l'accesso fine a se stesso.
  - 3. Hanno diritto al rilascio del permesso
    - a. i titolari di passo carrabile come definito all'articolo 3, comma 1, punto 37) del d. lgs. nr. 285/1992 purché regolarmente autorizzato e i possessori di aree private idonee alla circolazione e alla sosta di veicoli (box, garage), al solo fine di accedere e defluire da queste.
    - b. I residenti e i titolari di esercizio commerciale, ancorché privi di passo carrabile, limitatamente all'esecuzione di operazioni di carico e scarico di breve durata. Per operazioni prolungate, generalmente di durata superiore a minuti, quali traslochi, scarico e carico di materiale ingombrante e altre operazioni di lunga durata,

- occorre richiedere preventivamente specifica autorizzazione all'ufficio di Polizia Municipale
- c. i veicoli dei fornitori commerciali adibiti al trasporto di merci per effettuare operazioni di carico e scarico. L'accesso alla ZTL per le operazioni di carico e scarico degli esercizi commerciali è vietato dalle ore 17:00 alle ore 24:00, salvo deroghe per operazioni che si dimostrino improrogabili.
- d. I veicoli del servizio di igienizzazione ambientale, nettezza urbana per il recupero dei rifiuti
- e. i veicoli merce dell'ufficio tecnico comunale
- f. i veicoli del servizio di trasporto funerario
- g. i veicoli di enti, aziende e professionisti erogatori di servizi e forniture (Enel, Telecom, Consac, pubblica illuminazione, gas, medico in visita domiciliare, etc.)
- 4. Il permesso è valido solo per il veicolo per il quale è stato rilasciato e dovrà essere tenuto esposto in maniera ben visibile e leggibile sul parabrezza anteriore
- 5. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione va inoltrata al Comando di Polizia Municipale, utilizzando il modello in distribuzione presso lo stesso Comando o scaricabile dal sito istituzionale del Comune <a href="www.comune.vallodellalucania.sa.it">www.comune.vallodellalucania.sa.it</a> nella sezione "polizia municipale". Alla domanda dovrà essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo e la copia del documento di identità personale.
  - Non saranno rilasciati permessi per veicoli che non siano in regola con l'obbligo della revisione periodica e dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
- 6. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'autorizzazione si intende revocata.
- 7. Con il presente disciplinare è approvato il modello domanda e di permesso
- 8. Le violazioni alle disposizioni sopra riportate saranno sanzionate a norma del codice della strada (d. lgs. n. 285/1992)

#### Comunicazione

L'obbligo di pubblicità del presente provvedimento è assolto mediante pubblicazione all'albo pretorio

## **Avverte altresì**

- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada):
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL COMANDANTE

CAP. di PM Antonio Musto